

Titolo 8° – Regolamento per visite e viaggi di istruzione

DELIBERA n° 2/2020

Riferimenti normativi

D.P.R. 6/11/2000 n. 347; D.P.R. 8/03/1999 n.275; D.M. 295/1999; C.M. n. 291/1992; C.M. n. 623/1996; Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02; Codice Civile artt. 2047 e 2048; Legge del luglio 1980 n. 312, art. 61.

Premessa

La scuola riconosce una precisa valenza formativa alle visite guidate, ai viaggi di istruzione, alle uscite connesse con attività sportive, agli stage, agli scambi e ai gemellaggi, e considera il periodo di effettuazione di queste iniziative come giorni di scuola a tutti gli effetti. Tutte queste attività esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque necessario che esse nascano dalla programmazione condivisa del Consiglio di Classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche, anche delle singole discipline coinvolte, e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti.

Finalità

- Promuovere la conoscenza del territorio italiano, o del paese straniero meta della visita, nei diversi aspetti scientifico, naturalistico-ambientale, storico, economico, artistico, linguistico, culturale, in coerenza con i contenuti trattati nei programmi disciplinari.
- Favorire la socializzazione tra studenti in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.
- Creare curiosità, in particolare il desiderio di scoprire e di comprendere attraverso l'esperienza diretta.
- Promuovere un atteggiamento di responsabilità e consapevolezza nei confronti dell'ambiente e del patrimonio naturalistico.
- Promuovere la cultura del rispetto, della conoscenza e della tutela dei beni storici, artistici, architettonici, nella consapevolezza che essi sono patrimonio pubblico da valorizzare e conservare.
- Promuovere la conoscenza e/o garantire lo svolgimento di specialità sportive e di sport alternativi.
- Favorire la partecipazione a gare sportive.

In particolare, per stage e scambi:

- Sensibilizzare al concetto di relatività e pari dignità di tutte le culture.
- Sollecitare la riflessione sul valore dell'identità culturale e del senso di appartenenza ad una cultura specifica.
- Mettere in risalto il valore dell'incontro e del confronto tra culture, della disponibilità all'ascolto dell'altro.
- Contribuire a creare un atteggiamento di apertura ad una visione europea.
- Cooperare con altre scuole europee.
- Potenziare le competenze linguistiche in contesto reale.

Art. 1. Definizione delle iniziative

Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento si conviene che esse vengano così sinteticamente indicate:

Visite guidate: Si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e non comportano pernottamento fuori sede.

Viaggi di istruzione: Rientrano in questa tipologia i viaggi di più giorni, gli scambi con l'estero e gli stage linguistici. Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.

a) scambi con l'estero:

l'organizzazione prevede una preventiva ricerca di scuole partner simili per indirizzo di studi e fascia di età degli studenti; è inoltre opportuna l'esistenza di un comune interesse ad utilizzare e potenziare una lingua straniera. Per quanto riguarda il soggiorno all'estero il liceo promuove, quando possibile, uno scambio reciproco di ospitalità presso le famiglie dei partecipanti.

b) stage all'estero:

Consistono nella permanenza degli alunni/e in un paese straniero di cui studiano la lingua. Durante il soggiorno all'estero i ragazzi/e alloggiano presso famiglie selezionate, in college o altri istituti individuati dal coordinatore dello stage. I ragazzi/e frequentano lezioni di lingua presso una scuola del luogo, mentre nel tempo restante partecipano ad escursioni o eventi di carattere culturale.

Viaggi connessi con attività sportive: Si tratta di viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specifiche attività sportive sia quelle genericamente intese come pratiche didattiche alternative, quali escursioni, campeggi, settimane bianche o verdi, campo scuola. Possono comportare uno o più pernottamenti fuori sede.

Art. 2. Organi preposti alla progettazione, definizione e organizzazione dei viaggi

Dipartimenti Disciplinari

I docenti coordinati in gruppi disciplinari, ad inizio d'anno, individuano mete utili ad illustrare ed approfondire aspetti del programma svolto in classi parallele.

Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti approva i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, **alla scelta delle destinazioni**, alle classi a cui indirizzare le proposte individuati dai dipartimenti disciplinari e dai consigli di classe.

Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto delibera il piano dei viaggi proposto dal Collegio dei Docenti.

Le proposte di viaggio di uno o più giorni in Italia o all'estero di cui si preveda la realizzazione nel periodo ottobre-dicembre vanno deliberate entro la fine dell'anno scolastico precedente.

Consiglio di Classe

Dopo l'approvazione degli Organi Collegiali competenti, la proposta di viaggio viene deliberata dal Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti; tale delibera deve specificare: la meta; gli accompagnatori; i docenti sostituti.

Affinché il progetto sia realizzato nella sua valenza didattico-culturale, è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti delle informazioni e degli elementi conoscitivi idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.

Referente di viaggi e visite di istruzione (uno per ogni progetto)

Collabora con il DSGA, o con il personale delegato responsabile dell'attività negoziale nei confronti dei fornitori, per tutti gli aspetti di valenza didattica dei progetti al fine di garantire l'aspetto qualitativo della fornitura.

Gestisce i rapporti con enti e istituzioni scolastiche italiane ed estere, ricercandone proposte e partner per una comune progettualità.

Dirigente Scolastico e DSGA

Il Dirigente Scolastico, titolare delle

Il Dirigente Scolastico, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione di quanto deliberato dagli OO.CC in merito a quanto indicato nell'art.1.

Il dirigente può delegare lo svolgimento delle singole attività negoziali al DSGA o ad altro personale amministrativo.

Nessuno è autorizzato a prendere contatti a titolo individuale con le agenzie di viaggio o con ditte di trasporti.

Art. 3. Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

1. **Il limite minimo di partecipazione è stabilito nel 75% degli studenti/esse frequentanti la classe.**
2. Gli/le alunni/e che non partecipano svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe; tale attività è comunicata preventivamente.

Art. 4. Durata e periodo di effettuazione

1. **Il numero massimo di giorni per l'effettuazione dei viaggi è così fissato:**
Classi PRIME: 1 giorno in Italia;
Classi SECONDE: fino a 3 giorni in Italia (con due pernottamenti);
Classi TERZE: fino a 3 giorni in Italia (con due pernottamenti);
Classi QUARTE: fino a 4 giorni anche all'estero (con tre pernottamenti);
Classi QUINTE: fino a 5 giorni anche all'estero (con quattro pernottamenti).

Le classi del triennio possono godere di un ulteriore giorno di visita d'istruzione nel caso in cui emergano, nel corso dell'anno, eventi che i docenti ritengono validi sul piano culturale. Gli scambi di classe all'estero e gli stage linguistici, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata di 8 giorni.

2. I docenti di ciascun consiglio di classe, nella programmazione comune, dovranno progettare tutte le attività di viaggio nel rispetto del limite massimo imposto.
3. I docenti coordinatori di viaggio dovranno evitare sovrapposizioni con gli impegni collegiali fissati all'inizio dell'anno scolastico.
4. I viaggi di istruzione e le visite guidate possono essere effettuati dal 15 settembre al 30 aprile. Solo agli itinerari di carattere naturalistico è consentito derogare a questo vincolo.
5. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.
6. Specifici e motivati progetti in deroga a quanto previsto nei commi precedenti sono valutati caso per caso dal Consiglio di Istituto.

Art. 5. Docenti accompagnatori

1. Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati fra i docenti disponibili appartenenti alla classe e sono incaricati dal Dirigente Scolastico. I docenti accompagnatori dovranno impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio, assumendosi l'obbligo della vigilanza (artt. 2047, 2048 cc).
2. Di norma, per ogni gruppo di 15 studenti/esse dovrà essere individuato un docente accompagnatore. Tuttavia, qualora il gruppo sia inferiore ai 15 partecipanti i docenti accompagnatori dovranno essere, in ogni caso, almeno due.
3. Nel caso di improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente Scolastico provvederà alla sua sostituzione con il docente supplente previsto obbligatoriamente dal Consiglio di classe nell'organizzazione del viaggio; solo in casi eccezionali il sostituto potrà essere un docente dell'Istituto, anche se non della classe.

Solo per i viaggi previsti per le classi quinte è ammesso, tra i docenti accompagnatori, un/a docente esterno/a al Consiglio di Classe a condizione che ne abbia fatto parte negli anni precedenti

4. In presenza di studenti/esse diversamente abili, è necessaria la presenza del docente di sostegno o dell'educatore. Nel caso non sia possibile, l'accompagnatore può essere un familiare dell'alunno. In quest'ultimo caso, la famiglia dell'allievo/a si farà carico di una quota aggiuntiva di partecipazione.

5. Nel caso di partecipazione di genitori degli/delle allievi/e (o altro componente della famiglia o comunque soggetto esterno alla scuola), questi dovranno essere in possesso di assicurazione antinfortunistica personale
6. Durante ogni viaggio è prevista la presenza di un docente con funzione di coordinatore e di responsabile dell'organizzazione.
7. **Il numero complessivo di giorni nei quali ciascun docente sarà autorizzato a partecipare ai viaggi e alle visite è di 6 giorni lavorativi. La partecipazione ad uno stage o progetto esclude ulteriore partecipazione a viaggi e visite guidate.**
8. Il coordinatore del viaggio redige, nei termini previsti, il programma dettagliato fissato dal Consiglio di classe, utilizzando l'apposito modulo. In tale modulo devono essere precisati la meta del viaggio, l'itinerario, le classi, il numero totale degli alunni partecipanti, gli orari, le finalità didattico formative, i docenti accompagnatori, il docente sostituto e i servizi richiesti. L'itinerario, il programma e soprattutto il numero dei partecipanti, una volta ottenuta l'approvazione del Dirigente Scolastico, non potranno essere modificati.
9. Il coordinatore cura il regolare svolgimento del viaggio e informa le famiglie e gli studenti del programma dettagliato e dei costi del viaggio, specificando anche eventuali spese extra, non contemplate dal preventivo (vedi art. 7 comma 2).
10. Per promuovere questa esperienza di apprendimento, i docenti partecipanti all'iniziativa provvederanno ad informare e documentare gli studenti sui contenuti culturali del viaggio (vedi art. 2 - Consiglio di Classe).

Art. 6. Comportamenti dello studente

1. Lo/la studente/essa, per l'intera durata del viaggio, è tenuto/a a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.
2. E' severamente vietato anche agli/alle alunni/e maggiorenni detenere o far uso di bevande alcoliche o di sostanze psicotiche.
3. Sui mezzi di trasporto è necessario evitare rumori eccessivi e per motivi di sicurezza è richiesto di stare seduti ai propri posti ed evitare spostamenti non necessari.
4. In albergo è d'obbligo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. E' vietato allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno sia tanto meno di notte.
5. Durante la visita alla città, il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori. La responsabilità degli/delle alunni/e è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa. Nei casi più gravi, i docenti accompagnatori, d'intesa con il Dirigente Scolastico, disporranno il rientro anticipato dell'alunno/degli alunni coinvolti, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.
6. Si richiede la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.

Art. 7. Costi

1. Le quote di partecipazione previste non dovranno eccedere la quota massima fissata dal Consiglio di Istituto.
2. Prima della adesione al viaggio, le famiglie saranno informate del costo complessivo, inclusivo di eventuali spese aggiuntive derivanti da trasporti e pasti extra, ingressi, parcheggi, guide e servizi non compresi nella quota.
3. Contestualmente all'atto di adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della autorizzazione per gli studenti minorenni, o di una presa di conoscenza per i maggiorenni, è richiesto il versamento di una somma fino al 50% della quota di partecipazione. La quota restante deve essere versata almeno 20 gg. prima della partenza.

4. In caso di assenze al momento della partenza o di gravi problemi che si verificano durante il viaggio, il coordinatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla segreteria e/o, se è necessario, direttamente alla compagnia assicurativa.
5. In caso di rinuncia al viaggio per gravi e documentati motivi dello studente, potrà essere predisposto rimborso, su richiesta, dell'importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice.
6. Le famiglie di studenti che si trovino in disagiate condizioni economiche possono presentare al Dirigente Scolastico richiesta documentata di contributo. Tale richiesta sarà trattata con procedura riservata.
7. Non spetta alcun recupero per il docente nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l'eventuale "giorno libero".